

Codice A1706B

D.D. 19 ottobre 2022, n. 834

P.S.R. 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifica dell'Allegato A (Bando 1/2020) alla D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020 e D.D. n. 49 del 27.1.2022. Modifica delle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8....



ATTO DD 834/A1706B/2022

DEL 19/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura

OGGETTO: P.S.R. 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1. - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza). Modifica dell'Allegato A (Bando 1/2020) alla D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020 e D.D. n. 49 del 27.1.2022. Modifica delle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022.

Vista la D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611/A1706B del 17.9.2020 e D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022, con la quale è stato approvato il Bando 1/2020 (di seguito indicato come "Bando"), riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1. (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2020 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza);

vista la D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 che ha approvato le Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022;

ritenuto necessario adeguare quanto previsto nel paragrafo 32.1 – AIUTI DI STATO E CLAUSOLA DEGGENDORF del Bando alla normativa sugli aiuti di stato di cui al Regolamento UE n. 702/2014 e alla D.D. n. 786/A1705A del 24.07.2018, sostituendo il testo di tale paragrafo con quello contenuto nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

ritenuto inoltre opportuno modificare il paragrafo 51 – DOMANDE DI PAGAMENTO del Bando come riportato nel medesimo allegato A e, di conseguenza, modificare, nelle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 (come modificata dalla D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022) il paragrafo 51a della "Tabella

A – Riduzioni ed esclusioni del pagamento” sostituendo il testo di tale paragrafo con quello contenuto nell’allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1 - 4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001; artt. 17 e 18 della l.r. n. 23 del 28.07.2008 e s.m.i.;

determina

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa, nell’ambito del Bando 1/2020 riferito alla Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Reg. UE n. 1305/2013, art.15) - Programma di Sviluppo Rurale del Piemonte 2014-2022 - Misura 2 - Sottomisura 2.1 (Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza) - Operazione 2.1.1 (Servizi di consulenza), approvato con D.D. n. 15/A1706B del 28.1.2020, come modificata con D.D. n. 492/A1706B del 20.7.2020, D.D. n. 611 del 17.9.2020 e D.D. n. 49 del 27.1.2022:

- di approvare le modifiche ai Paragrafi 32.1 e 51 del Bando, di cui all’Allegato A che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

- di approvare la modifica al Paragrafo 51a della “Tabella A – Riduzioni ed esclusioni del pagamento” delle Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penali approvate con D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 e modificate con D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022 di cui all’Allegato B che fa parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 nonché sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

L’Estensore
Sergio De Caro

IL DIRIGENTE (A1706B - Servizi di sviluppo e controlli per l'agricoltura)
Firmato digitalmente da Paolo Aceto

Allegato

PSR 2014-2022 – Misura 2 – Sottomisura 2.1 – Operazione 2.1.1 – Servizi di consulenza

**Bando n. 1/2020 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità
(D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 – D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022)**

MODIFICHE

TABELLA A – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (Paragrafo 55 del Bando)

1	2	3	4A	4B	5	6	7
RICHIAMO AI PARAGRA FI DEL BANDO	IMPEGNO	INADEMPIENZA	CONSEGUENZA		GRAVITA'	NOTE APPLICATIVE E ESPLICATIVE	ALTRE NOTE
			RIDUZIONE	ESCLUSIONE			
TESTO PRECEDENTE							
51 a	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	SI		5	La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.12.2022. La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.12.2022. L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo con rendicontazione di ore	

						superiore a 40% è presentata entro il 30.4.2023.	
TESTO MODIFICATO							
51 a	Presentare la domanda di saldo negli ultimi 3 mesi di attività avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate.	Presentare la domanda di saldo negli ultimi 3 mesi di attività avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate.	SI		3	La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima degli ultimi 3 mesi di attività . La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate negli ultimi 3 mesi di attività . L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate.	

PSR 2014-2022 – Misura 2 – Sottomisura 2.1 – Operazione 2.1.1 – Servizi di consulenza

**Bando n. 1/2020 – Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento e penalità
(D.D. n. 705/A1706B del 11.8.2021 – D.D. n. 49/A1706B del 27.1.2022)**

MODIFICHE

TABELLA A – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DAL PAGAMENTO (Paragrafo 55 del Bando)

1	2	3	4A	4B	5	6	7
RICHIAMO AI PARAGRA FI DEL BANDO	IMPEGNO	INADEMPIENZA	CONSEGUENZA		GRAVITA'	NOTE APPLICATIVE E ESPLICATIVE	ALTRE NOTE
			RIDUZIONE	ESCLUSIONE			
TESTO PRECEDENTE							
51 a	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	Presentare la domanda di saldo dopo il 31.12.2022 avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate	SI		5	La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima del 31.12.2022. La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate dopo il 31.12.2022. L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate. La gravità è ridotta a 3 se la domanda di saldo con rendicontazione di ore	

						superiore a 40% è presentata entro il 30.4.2023.	
TESTO MODIFICATO							
51 a	Presentare la domanda di saldo negli ultimi 3 mesi di attività avente ad oggetto consulenze realizzate non superiori al 40% delle consulenze ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate.	Presentare la domanda di saldo negli ultimi 3 mesi di attività avente ad oggetto ore di consulenza realizzate superiori al 40% delle ore di consulenza ammesse al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate.	SI		3	La domanda di pagamento saldo può essere presentata in qualsiasi momento prima degli ultimi 3 mesi di attività . La penalità riguarda solo le domande di saldo presentate negli ultimi 3 mesi di attività . L'importo base su cui calcolare la riduzione è il 40% dell'importo ammesso al sostegno, tenendo conto delle varianti approvate.	